

Edizione di lunedì 27 Gennaio 2020

AGEVOLAZIONI

[Le novità della Legge di Bilancio 2020 a sostegno della genitorialità](#)

di Angelo Ginex

IVA

[Al via la compensazione del credito Iva 2019](#)

di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

[I lavoratori dello sport dilettantistico](#)

di Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

[Il nuovo credito d'imposta R&S – I° parte](#)

di Debora Reverberi

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Il ripristino dell'Ace](#)

di Laura Mazzola

AGEVOLAZIONI

Le novità della Legge di Bilancio 2020 a sostegno della genitorialità

di Angelo Ginex

La **L. 160/2019** (c.d. **Legge di Bilancio** per il triennio **2020-2022**), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto importanti **agevolazioni fiscali**, tra le quali assumono particolare rilievo quelle in materia di c.d. **"bonus famiglia"**.

In particolare, con l'[**articolo 1, comma 340**](#) è stato **rifinanziato** l'assegno di natalità (il c.d. **bonus bebè**), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, con la precisazione, però, che per questi ultimi esso è corrisposto **esclusivamente fino al compimento del primo anno di età** ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Al fine di incentivare la natalità, il *bonus bebè* è diventato una misura di sostegno universale, in quanto a partire dal 1° gennaio 2020 potrà essere richiesto **senza limiti di reddito**, essendo stato eliminato il requisito Isee previsto dalla precedente Legge di Bilancio.

Difatti, fino allo scorso anno il **modello Isee** non doveva superare i 25.000 euro, mentre, a partire dall'anno in corso, esso servirà esclusivamente a **calcolare l'importo riconosciuto**, con la conseguenza che **l'assegno di natalità sarà rivolto a tutte le famiglie**.

L'importo dell'assegno annuo, non più selettivo ma ad **accesso universale**, attualmente viene modulato come segue:

- **1.920 euro**, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'Isee minorenni **non superiore a 7.000 euro annui**;
- **1.440 euro**, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'Isee **minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro**;
- **960 euro**, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'Isee **minorenni superiore a 40.000 euro**;
- in caso di **figlio successivo al primo**, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è **aumentato del 20%**.

Con la Legge di Bilancio 2020 è stato inoltre mantenuto, o meglio **potenziato**, anche il c.d. **bonus asilo nido**.

Come noto, tale misura, anch'essa rientrante tra gli aiuti alle famiglie, è diretta a supportare i genitori nel **pagamento della retta** per la frequenza da parte dei propri figli di **asili nido pubblici o privati**.

In particolare, i [**commi 343 e 344 dell'articolo 1**](#) prevedono che, a decorrere dal 2020, tale **bonus** sarà così rimodulato:

- **1.500 euro** per i nuclei familiari con **Isee minorenne superiore a 40.000 euro**;
- **2.500 euro** per i nuclei familiari con un **Isee minorenne da 25.001 euro a 40.000 euro** (raggiungendo l'importo di 2.500 euro).

Sempre in tema di agevolazioni fiscali per la famiglia, si segnalano le **detrazioni per studio e pratica della musica**, espressamente previste ai successivi [**commi 346 e 347**](#).

In particolare, è stata introdotta all'**articolo 15, comma 1, Tuir**, la nuova [**lettera e-ter**](#), con cui è prevista la **detrazione**, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, di un **importo pari al 19% delle spese**, per un importo non superiore ad euro 1.000, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 36.000 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a **conservatori di musica**, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.

Rimanendo in ambito familiare, con specifico riferimento ai **minori privi del sostegno della famiglia**, l'[**articolo 1, comma 34**](#) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i suddetti minori, per i quali specifiche misure siano state adottate dall'autorità giudiziaria, sono considerati **esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria nazionale**.

Ancora, con l'[**articolo 1, commi 357 e 358**](#) è stata rifinanziata nel limite di spesa di 160 milioni di euro la c.d. **card cultura** per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali.

Da ultimo, per mera completezza di informazione, si segnala che, nell'ambito delle misure riguardanti la famiglia, con l'[**articolo 1, comma 342**](#) è stato **prorogato** anche per il 2020 il **congedo obbligatorio di paternità**, elevando la durata a **7 giorni**, rispetto ai precedenti 5.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Al via la compensazione del credito Iva 2019

di Sandro Cerato

A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i **soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2020 per l'anno 2019**, i cui modelli sono stati approvati in via definitiva nei giorni scorsi.

Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la **tempistica di presentazione** è determinante in quanto:

- la **compensazione orizzontale** del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio);
- la **compensazione dell'importo eccedente rispetto alla predetta soglia** richiede la previa presentazione delle dichiarazione (munita del **visto di conformità**) e il decorso di **almeno 10 giorni** (per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 febbraio sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 16 febbraio).

Si ricorda che **non costituisce compensazione orizzontale** l'utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l'indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).

Rispetto agli scorsi anni, per la gestione del **credito Iva del 2019** è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all'**introduzione degli Isa** e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:

- **compensazione orizzontale “libera”** (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017](#));
- **rimborso del credito Iva annuale o trimestrale “libero”** (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, lett. b, D.L. 50/2017](#)).

Nel **provvedimento dell'Agenzia del 10.05.2019** erano state fornite importanti precisazioni in merito alla “tempistica” con cui fruire dei descritti **vantaggi premiali Iva**, tenendo conto che la

dichiarazione Iva dell'anno 2018 era già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso 30 aprile 2019.

Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019), hanno raggiunto un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** (anche per adeguamento) possono fruire dei **benefici Iva solamente a partire dal 2020**.

Infatti, il **credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali** non è quello riferito all'anno 2018 (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell'**anno 2019** (risultante dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020.

Più precisamente, la [circolare AdE 17/E/2019](#) ha precisato che le **compensazioni** (e i rimborsi) che possono fruire del beneficio sono riferiti alle istanze presentate nel corso del 2020.

Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (**50.000 per compensazione e rimborso**), è del tutto evidente che **i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione**.

Per queste ultime, infatti, **si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000**, entro il quale la compensazione non richiede l'apposizione del **visto di conformità**, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad **euro 30.000**, con conseguente **minor vantaggio collegato all'affidabilità fiscale**.

Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto **lo stesso livello di affidabilità fiscale**, è il singolo contribuente a poter scegliere di **gestire al meglio i benefici Iva ottenuti**.

Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del **credito Iva** con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile **sospensione dell'esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

I lavoratori dello sport dilettantistico

di Guido Martinelli

Due recenti sentenze, l'una di legittimità e l'altra di merito, confermano l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la possibilità di **erogare i compensi sportivi a tassazione agevolata** di cui all'[**articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir**](#) anche a coloro i quali svolgono **prestazione a carattere professionale** nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche.

Viene pertanto ribadito che **l'abrogazione** della qualificazione della prestazione sportiva dilettantistica quale **collaborazione coordinata e continuativa**, che era stata introdotta dall'[**articolo 1, comma 358, L. 205/2017**](#), (avvenuta con il **D.L. 87/2018** convertito con **L. 96/2019**), **non ha fatto venire meno la possibilità di riconoscere i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir** anche a soggetti che prestano attività lavorative principali, ancorché non esclusive, nell'ambito dello sport dilettantistico.

Risulta, quindi, confermata la tesi esposta nella [**circolare 1/2016**](#) dell'appena istituito **Ispettorato nazionale del lavoro**, secondo la quale "... *la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro ...*" .

Ne deriva, pertanto, che **l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, secondo i Giudici, è prestazione lavorativa "speciale" e, come tale, non essendo classificata come collaborazione coordinata e continuativa, non appare nemmeno soggetta agli adempimenti obbligatori connessi a tale qualificazione.**

Ma procediamo con ordine.

La prima decisione è della **Suprema Corte di Cassazione**, la quale ha ritenuto che: "...*invero, in un'ottica premiale della funzione sociale* connessa all'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica **beneficiano dell'esenzione fiscale e contributiva**, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una **partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive...**" [**Cass. Civ. Sez. lavoro, ordinanza n. 24365 del 30.09.2019.**](#)

Ma di maggior interesse, per gli operatori dei centri sportivi, è la sentenza del **Tribunale di Monza, sez. lavoro, del 6 dicembre dell'anno scorso**.

Interessante perché affronta il tema delle **collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale**, che sono state integrate nell'[**articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir**](#) dall'[**articolo 90, comma 3, L. 289/2002**](#).

In questo giudizio **il ricorrente deduceva di aver prestato attività lavorativa per la gestione di una piscina, in favore di una società sportiva dilettantistica di capitali, con un contratto di natura amministrativo-gestionale, con mansioni di “receptionist, accoglienza clienti, raccolta iscrizioni e gestione del centralino, mansioni che per la loro tipologia sono proprie di un rapporto di lavoro subordinato”**.

Il Giudicante, dopo aver esperito le prove testimoniali, **ha respinto la domanda del lavoratore**.

Infatti, sotto il profilo dell'orario di lavoro si è appurato che gli **addetti alla ricezione** davano la loro disponibilità oraria durante il colloquio precedente l'assunzione, disponibilità che poteva essere **mensilmente confermata o modificata, i fogli di presenza non costituivano uno strumento di controllo** ma avevano esclusivamente la funzione di determinare il numero di ore lavorate mensilmente al fine di poter calcolare il corrispondente compenso dovuto; le rimostranze inviate via messaggeria elettronica, secondo il Giudice **non potevano costituire presupposto di eterodirezione** in quanto: *“anche nel rapporto di lavoro non subordinato al collaboratore che operi eventualmente con una certa negligenza sia ragionevole che ciò gli sia fatto notare e che riconosciuto l'errore il predetto chieda scusa”*.

Lo scopo delle richiamate **misure organizzative** era quello di assicurare che la finalità dell'esecuzione fosse il più possibile **efficiente ed efficace** e le stesse non possono assurgere a prova dell'esistenza della **subordinazione**.

Anche il **pagamento “orario”** e le mansioni svolte non sono state ritenute, dal Giudicante, presupposti obbligatori del rapporto di lavoro subordinato, anche in virtù di quanto chiarito dalla [**circolare AdE 21/E/2013**](#), la quale identificava proprio come caratteristiche della **collaborazione amministrativa – gestionale** i compiti tipici di segreteria quali la **raccolta delle iscrizioni e la tenuta della cassa**.

A questo punto non resta che attendere la ricostruzione giuridica del lavoro sportivo dilettantistico che avverrà con i decreti delegati di attuazione dell'[articolo 5 L. 86/2019**](#).**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Il nuovo credito d'imposta R&S – I° parte

di Debora Reverberi

La **Legge di Bilancio 2020** ha decretato la **cessazione anticipata della previgente disciplina del credito d'imposta R&S**, di cui all'[**articolo 3 D.L. 145/2013**](#), al periodo d'imposta in corso al **31.12.2019**, un anno prima della scadenza *ex lege*.

Con l'[**articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019**](#) (c.d. **Legge di Bilancio 2020**) è stata interamente riformata la disciplina del credito d'imposta per attività di R&S, con **ambito applicativo temporale limitato, per la generalità delle imprese, al 2020**.

Il nuovo credito d'imposta si caratterizza da un lato per **l'estensione dell'incentivo ad altre attività innovative diverse dalla R&S**, dall'altro lato per **una sostanziale modifica della modalità di quantificazione del credito e dell'individuazione delle spese ammissibili**.

Nell'attuale quadro normativo si delinea un unico credito d'imposta in R&S, innovazione tecnologica e altre attività innovative, **diversamente modulato per intensità e massimali di spesa in funzione delle seguenti tre categorie di attività ammissibili**:

- **R&S**, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell'[**articolo 3 D.L. 145/2013**](#);
- **innovazione tecnologica**, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- **design e ideazione estetica**, limitatamente ai settori del *Made in Italy* (tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica) e altri ulteriori settori da identificarsi con **M. di imminente emanazione**.

L'[**articolo 1, comma 200, L. 160/2019**](#) contiene la **disciplina del nuovo credito d'imposta in caso di attività di R&S in ambito scientifico o tecnologico**, a cui corrisponde un **credito d'imposta in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro di spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020**.

Agevolazione	Credito d'imposta	Limite massimo di spesa ammissibile	Quote annuali
Credito d'imposta R&S	12%	3 milioni di euro	3

Rispetto alla normativa previgente, in relazione alla quale il corretto inquadramento delle attività svolte dall'impresa fra quelle di R&S generava non poche difficoltà, nella disciplina

attuale è prevista l'emanazione entro la fine del mese di Febbraio di un decreto ministeriale del Mise contenente i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di R&S, in conformità coi principi utilizzati in ambito Ocse nel c.d. Manuale di Frascati. Rientrano nella R&S ammissibile al nuovo credito d'imposta **le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico**, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, avendo riguardo ai criteri di classificazione contenuti *nell'OECD Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development* (c.d. **Manuale di Frascati dell'Ocse**).

Per quanto concerne **la quantificazione del credito d'imposta**, la riforma ha segnato **l'evoluzione da un metodo di calcolo c.d. incrementale**, che agevolava la spesa differenziale in investimenti ammissibili rispetto alla spesa media del triennio 2012-2014, **ad un metodo c.d. volumetrico**, che premia le spese rientranti nelle nuove categorie di investimenti ammissibili **in valore assoluto**, a nulla rilevando gli investimenti effettuati dall'impresa nel passato.

Si assiste, nella nuova disciplina del credito d'imposta R&S, innovazione tecnologica e altre attività innovative ad una **ridefinizione delle categorie di spese ammissibili, con maggiorazioni per spese particolarmente qualificate** in costanza di aliquota di credito d'imposta **e con inediti massimali** per le spese diverse dal personale e dai contratti di ricerca.

Per una dettagliata analisi delle **categorie di investimenti ammissibili** al credito d'imposta R&S si rinvia al successivo contributo.

Seminario di specializzazione

LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il ripristino dell'Ace

di Laura Mazzola

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 è ripristinato l'Aiuto alla crescita economica (Ace) ed è abrogata la mini-ires.

Infatti, la **lettera b) del comma 287**, dell'articolo unico, della **Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)**, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'**articolo 1 D.L. 201/2011**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 214/2011**, e ai **commi da 549 a 552**, dell'**articolo 1 L. 232/2016**.

Pertanto, dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**, è ripristinata **l'applicazione dell'Ace**, attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano, a loro volta, soppresso la disciplina dell'Ace, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese.

In particolare, la lettera a) del **comma 287**, dell'articolo unico, **L. 160/2019**, abroga i commi da **1 a 8**, dell'**articolo 2 D.L. 34/2019**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 58/2019**, il quale aveva rivisto la **mini-ires**, e il **comma 1080**, articolo unico, della **Legge di bilancio 2019**.

Si ricorda che l'applicazione del trattamento fiscale agevolato (Ace) spetta alle **imprese il cui capitale proprio è incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva**.

In particolare, l'Ace **consente di dedurre dal reddito** delle società di capitali, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, **un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale**.

Il calcolo dell'importo deducibile si effettua partendo dalla **sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente** sul capitale, quali i conferimenti e gli utili accantonati, e **negativamente**, quali le riduzioni di patrimonio con attribuzioni ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende.

Il risultato di tale sommatoria deve essere **confrontato con il patrimonio netto contabile** risultante dal bilancio di esercizio, determinando la **base di calcolo dell'Ace**, ossia l'**incremento patrimoniale**.

L'**importo deducibile** è individuato **moltiplicando la base di calcolo per l'aliquota percentuale dell'1,3 per cento**, come fissata dalla lettera b) del **comma 287** citato.

Si evidenzia che **risultano esclusi dall'Ace** i soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. c\), Tuir](#), quali *“gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”*.

Inoltre, l'[articolo 9 D.M. 03.08.2017](#) stabilisce che **non possono accedere all'agevolazione le società**:

- **assoggettate alle procedure di fallimento**, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- **assoggettate alle procedure di liquidazione coatta**, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- **assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'[articolo 54 D.Lgs. 270/1999](#) (l'esclusione riguarda, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 12/E/2014](#), unicamente il caso di **impossibilità di risanamento** con continuazione dell'esercizio dell'impresa o quando si rivelì **impossibile o economicamente non conveniente**);
- **che svolgono come attività prevalente una delle attività per le quali hanno esercitato l'opzione** di cui all'[articolo 155 Tuir](#);
- **agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 Tuir**. Nel caso di attività agricole che superano i limiti previsti da tale norma del Tuir, rientrando nel reddito d'impresa, l'imprenditore agricolo può accedere all'Ace purché in regime di **contabilità ordinaria**.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)